

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA IN MATERIA DI AGRICOLTURA URBANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE COLLABORATIVA DEL COMPLESSO SALUS SPACE SITO A BOLOGNA IN VIA MALVEZZA 2/2

In esecuzione della determina dirigenziale P.G. N. 405178/2025

TRA

Il Settore Quartieri, Amministrazione Condivisa, Sussidiarietà e Partecipazione del Comune di Bologna, avente sede in Bologna, in Piazza Maggiore 6, C. F. n. 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Donato Di Memmo, di seguito denominato "Comune",

E

il Sig. Crous Ramio Juan, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Eta Beta Società Cooperativa Sociale Onlus, C.F. e P.I. 02693431203, capogruppo mandataria, in forza delle norme statutarie, dell'Associazione Temporanea di Scopo per la gestione collaborativa del progetto S.A.L.U.S W SPACE, come da convenzione Rep. n. 9656/2024, agli atti, di seguito denominato "Soggetto Gestore Proponente",

E

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari con sede in Bologna (Italia), al Viale G. Fanin n. 44, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Giovanni Dinelli, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta di Dipartimento del 4 giugno 2025 di seguito denominato "Università",

(di seguito collettivamente indicati come "Parti")

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- in accoglimento di tale principio lo Statuto Comunale all'art. 4 bis prevede che il Comune di Bologna, in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale, attua il metodo dell'amministrazione condivisa e ne disciplina con apposito regolamento soggetti, processi e forme di sostegno al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente nei processi della programmazione e della progettazione gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative, le Case di Quartiere e tutti gli altri soggetti civici formali e informali che non perseguono scopo di lucro e attivare connessioni tra questi e le risorse attive sul territorio per la costruzione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella dell'Amministrazione e di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani;
- il Comune di Bologna ha pertanto approvato con P.G. n. 769201/2022 il "Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale", di seguito denominato "Regolamento", che determina criteri e procedure per la concessione di forme di sostegno ai progetti di amministrazione condivisa;
- il Settore Quartieri, Amministrazione Condivisa, Sussidiarietà e Partecipazione del Comune di Bologna, con convenzione Rep. n. 9656/202, agli atti, ha assegnato al sopra citato

“Soggetto Gestore Proponente” la conduzione collaborativa del complesso Salus Space sito a Bologna in Via Malvezza 2/2 ”;

- nell’ambito delle attività previste dal progetto di gestione collaborativa di tali spazi è compresa quella di un “Centro Studi” inteso non solo come uno spazio fisico fruibile dai coabitanti e dalla cittadinanza, ma come, soprattutto, uno spazio aperto di riflessione sui temi dell’innovazione sociale che incrociano in vari modi le diverse finalità del Salus Space. In particolare, il Centro Studi si propone come luogo di ricerca, innovazione e formazione sul tema dell’agricoltura urbana e indoor, anche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna;
- segnatamente, presso il Salus Space si sono svolte, nell’ambito delle azioni del progetto FoodE, due sperimentazioni di agricoltura indoor in due distinti container, uno destinato alla produzione di funghi e l’altro destinato alla produzione di coltivazioni microgreen;
- il “Soggetto Gestore Proponente” in merito a ciò ha rappresentato:
 - che le sopra citate sperimentazioni hanno avuto risultati diversi essendosi dimostrata proficua la sola coltivazione di funghi. Infatti il container destinato alla coltivazione microgreen ha dimostrato carenze operative che non ne rendono fruttuoso l’uso soprattutto in considerazione del fatto che il mercato locale, per questo prodotto, si è dimostrato non pronto a sopprimere all’offerta;
 - in considerazione dei risultati fruttuosi ottenuti con il container destinato alla coltivazione di funghi, la proposta di una collaborazione, con il supporto tecnico scientifico del Dipartimento di Agraria dell’Università di Bologna, consistente nella trasformazione del container ad uso coltivazione microgreen a container ad uso coltivazione funghi ;
 - che la realizzazione di tale trasformazione comporterà lo smontaggio e lo stoccaggio della strumentazione presente nel container, attualmente utilizzato per la coltivazione microgreen, da parte dell’”Università” che ne curerà la custodia ed un diverso utilizzo per l’attività di ricerca prevista dal progetto stesso;
- la proposta di collaborazione rientra pienamente nelle finalità di gestione collaborativa del complesso Salu Space;
- la proposta risponde ai criteri generali di valutazione dell’art.12 del Regolamento;
- il Coordinatore delle azioni previste dal presente Patto di Collaborazione, nonché di tutte le verifiche e monitoraggi, è individuato nel dott Donato Di Memmo, Direttore del Settore Quartieri, Amministrazione Condivisa, Sussidiarietà e Partecipazione,

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

Il presente Patto di collaborazione (di seguito “Patto”) definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra le “Parti” per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di progettazione condivisa, a seguito della proposta pervenuta, e come riassunti in premessa. La progettazione condivisa, quale processo dinamico di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, potrà essere riaperta anche nel corso della realizzazione degli interventi al fine di valutare l’andamento delle attività e concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi anche in relazione ad altre specifiche progettualità tematiche o territoriali o agli esiti di percorsi partecipativi o di programmazione condivisa.

La collaborazione persegue i seguenti obiettivi:

- rendere proficuo l’utilizzo del container destinato alla coltivazione microgreen attraverso la trasformazione in coltivazione di funghi.
- consentire all’”Università” la custodia ed un diverso utilizzo delle attrezzature presenti, altrimenti inutilizzate, per attività di ricerca prevista dal progetto;

Nello specifico la proposta riguarda:

- l'autorizzazione per il "Soggetto Gestore Proponente", con il supporto tecnico/ scientifico dell' "Università" ad effettuare la trasformazione del container destinato alla coltivazione microgreen per consentire la coltivazione di funghi;
- l'autorizzazione per l'"Università" allo smontaggio e allo stoccaggio delle attrezzature presenti nel container di coltivazione microgreen consistenti in lampade led a spettro fisso, lampade led dimmerabili, fertirrigatori NIDO pro e sistema di controllo integrato alle luci, con lo scopo di curarne la corretta custodia ed un diverso utilizzo per l'attività di ricerca e studio prevista dal progetto stesso;

Le attività previste vengono realizzate volontariamente e la partecipazione alle stesse da parte dei soggetti coinvolti è a titolo gratuito.

Delle attività previste dal presente patto è data informazione all'U.I. Bilancio del Comune di Bologna, U.O. Gestione Economato, Affari Generali;

2. MODALITÀ' DI COLLABORAZIONE

Le "Parti" si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi indicati all'art. 2 del Regolamento e svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto di essi, valorizzando la partecipazione, l'autonomia civica, il principio della "porta aperta", la prossimità e il lavoro in rete;
- in particolare le "Parti" si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili al fine di garantire una piena e tempestiva circolarità delle informazioni e valorizzare informazioni e monitorare lo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;

I soggetti coinvolti si impegnano ad:

- utilizzare le indicazioni grafiche indicate dall'Amministrazione su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto;
- attenersi alle indicazioni operative e di sicurezza fornite dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione delle attività indicate nel presente patto, con particolare riguardo alla custodia ed utilizzo delle attrezzature. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con i soggetti coinvolti e redatte in forma scritta.

Il Comune si impegna a valutare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle proprie priorità di intervento, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza.

3. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come concordato in fase di proposta, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- la fornitura a titolo gratuito, compatibilmente con le risorse disponibili e programmate, degli strumenti, attrezzature e dispositivi necessari alla realizzazione degli interventi che, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Il materiale fornito dovrà essere utilizzato nelle forme e nei modi concordati con il Comune anche con specifiche indicazioni tecnico-operative qualora necessarie, con la dovuta cura e diligenza;
- la formazione e/o l'affiancamento da parte di dipendenti comunali - compatibilmente con i carichi di lavoro gravanti sugli uffici - o di soggetti appartenenti ad aziende partecipate, fornitori, affidatari di contratti o concessioni nell'attività di progettazione complessiva o di attuazione degli interventi per la corretta realizzazione delle attività, favorendo altresì

- l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte;
- facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli eventuali adempimenti che i soggetti coinvolti devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento, come meglio specificato all'art. 16 del Regolamento;
- l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione dell'Amministrazione quali la rete civica e le newsletter al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti coinvolti e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti in qualità di sostenitori nelle attività previste dal patto;

4. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il "Soggetto Gestore Proponente" si impegna a fornire al Comune, anche tramite condivisione dei contenuti pubblicati sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole, alla scadenza del patto, una relazione illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse tecniche utilizzate, anche attraverso l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Tale rendicontazione dovrà comunque essere presentata dal "Soggetto Gestore Proponente" non oltre 90 gg. dalla scadenza del patto; la mancata presentazione verrà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione in caso di presentazione di ulteriori progetti.-

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, gli eventuali materiali promozionali e quelli di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente Patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

5. DURATA

La durata del presente "Patto" è di anni 4.

È onere delle "Parti" dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente "Patto".

Alla scadenza del patto le "Parti" potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività per ulteriori 4 anni mediante comunicazione tre le "Parti" della comune volontà di proroga.

Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto sotto forma di integrazione al presente Patto. Nel caso in cui sia prevista ulteriore erogazione di sostegno finanziario le "Parti" concorderanno le modalità più opportune per la realizzazione delle specifiche attività.

6. RESPONSABILITÀ

Ai soggetti interessati saranno fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

I soggetti interessati rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.

I firmatari del presente "Patto" si assumono l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del "Patto", di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori possono essere previsti, fatto salvo quanto già indicato all'art. 4 relativamente alla mancata presentazione delle rendicontazioni, l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione.

Con riferimento alla specifica responsabilità tecnico scientifica l'Università designa il prof. Francesco Orsini quale proprio referente e responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle "Parti", dovrà essere comunicata per iscritto ed approvata dalle altre "Parti".

7. DATI PERSONALI

Gli eventuali dati personali raccolti dalle "Parti" nell'ambito del presente "Patto" verranno trattati esclusivamente per le finalità perseguite dal Patto stesso; le "Parti" si impegnano ad informare gli interessati, con le forme più idonee sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento con riferimento ai partecipanti alle varie attività ed iniziative, previste dal presente patto, nel pieno rispetto della disciplina in materia di GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e successive integrazioni e/o modifiche.

8. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in corso o al termine del presente patto, è competente il Foro di Bologna.

9. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa al presente Patto o comunque connessa con l'esecuzione dello stesso dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

- Per l'Università:

Prof. Francesco Orsini: f.orsini@unibo.it

Distal.contratti@unibo.it

PEC: distal.dipartimento@pec.unibo.it

- Per il "Soggetto Gestore Proponente":

Coordinamento@saluspace.eu.

- Per il "Comune":

direzionesettorequartieri@comune.bologna.it

PEC: protocollo generale@pec.comune.bologna.it

La variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre "Parti". Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Bologna, lì (data sottoscrizione digitale)

Per la Cooperativa Eta Beta Società Cooperativa Sociale Onlus,
Il Signor Crous Ramio Juan

Per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
Il Prof. Giovanni Dinelli

Per il Settore Quartieri, Amministrazione Condivisa, Sussidiarietà e Partecipazione del Comune di Bologna
Il Direttore Donato Di Memmo

(documento sottoscritto digitalmente)